



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 30 maggio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di TRENTO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 74/2022 + PO 120/2022_ Iscritto residente all'estero e verifica domicilio professionale

Con il quesito formulato il 14 marzo 2022, integrato con i chiarimenti del 20 maggio scorso, è stato posto il caso di un iscritto che ha dichiarato di essere in procinto di trasferire la residenza all'estero e di essere intenzionato a proseguire la propria attività professionale da remoto, con interlocutori italiani, conservando la residenza fiscale in Italia. L'iscritto chiede se possa conservare l'iscrizione all'Ordine, sulla base del mantenimento in Italia del domicilio professionale, che *"sarebbe fisicamente individuato nell'attuale luogo di esercizio dell'attività"*. A tal proposito l'Ordine chiede se, in ragione della necessità di *"individuare elementi oggettivi sui quali l'Ordine possa e debba fondare la propria verifica in ordine alla esistenza del domicilio professionale in Italia ... sia (ancora) necessario e/o sufficiente il possesso di un indirizzo al quale una raccomandata A/R possa essere recapitata e ricevuta, come parrebbe desumersi dalla risposta a PO 199/2010 e se l'esistenza, per ogni professionista, del domicilio digitale iscritto al registro INI-PEC abbia o meno una rilevanza"*.

Il concetto di domicilio professionale, requisito alternativo a quello della residenza in base al quale può essere richiesta o mantenuta l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 139/2005, è stato identificato, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, nel luogo in cui il professionista esercita in maniera "prevalente" ed effettiva la propria attività professionale. Come chiarito nell'informativa 22/2019, si caratterizza principalmente per l'elemento soggettivo dell'intenzionalità di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale ("prevalente") delle proprie relazioni economiche e risulta verificabile sulla base di determinati dati oggettivi, quali la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari etc. La caratteristica di "prevalenza" che il luogo di esercizio dell'attività professionale deve possedere per poter essere considerato, in maniera inequivocabile, quale "domicilio professionale", conduce ad identificare il domicilio professionale come luogo fisico in cui l'attività professionale venga effettivamente svolta in maniera principale. In altri termini, il luogo indicato quale proprio "domicilio professionale" deve essere il luogo "effettivo" di esercizio prevalente dell'attività, il che implica che la mera individuazione fisica di un luogo non può, in assenza di altri fattori (come la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari etc.), essere di per sé sufficiente a configurarlo.

Va subito evidenziato che in merito alla verifica del domicilio professionale la normativa non prevede elementi prestabiliti. Di conseguenza, i consigli dell'Ordine hanno ampia autonomia di individuarne le modalità e ciò anche alla luce di quanto dichiarato dall'iscritto. A tal uopo si evidenzia che

la verifica del domicilio tramite invio di lettera raccomandata a/r, suggerita nella risposta PO 199/2010, costituisce solamente una delle varie modalità attraverso la quale la verifica può essere effettuata. Infatti, nel corso del tempo sono state suggerite altre modalità di verifica, tra cui, a titolo esemplificativo, la comunicazione del luogo principale di esercizio dell'attività resa all'Agenzia delle Entrate, l'esistenza di un contratto di affitto o di un'utenza intestati al professionista, inserzioni pubblicitarie relative allo studio professionale, etc¹. Di conseguenza, anche l'esistenza del domicilio digitale del professionista comunicato ai pubblici registri, costituisce un altro elemento in base al quale può verificarsi il domicilio professionale, ma come detto, deve necessariamente concorrere con gli altri fattori.

In merito alla indicata volontà di conservare la 'residenza fiscale' in Italia si osserva che ai sensi dell'art. 2 TUIR questa è definita come la situazione di coloro che "per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile". Pertanto, per configurare la residenza fiscale nello Stato devono sussistere, alternativamente, i seguenti presupposti:

- l'iscrizione nell'anagrafe nazionale della popolazione residente;
- il domicilio, luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, o la residenza, sede della dimora abituale.

Di conseguenza, seppur la 'residenza fiscale' è istituto proprio del diritto tributario, può convenirsi che, dovendo questo intendersi quale luogo in cui si stabilisce la sede principale degli affari e degli interessi, potrebbe configurare un indice per dimostrare anche il possesso del domicilio professionale, quale luogo in cui il professionista esercita in maniera "prevalente" ed effettiva la propria attività professionale.

Quanto poi alla riferita modalità di svolgimento della professione da remoto nei rapporti con i clienti italiani che intenderebbe adottare l'iscritto residente all'estero con collegamento appunto dall'estero, deve osservarsi che, pur nel crescente e diffuso utilizzo di tale strumento, lo stesso, se da un lato appare potenzialmente idoneo a mantenere il collegamento con i clienti italiani e a fornire la continuità delle prestazioni erogate, dall'altro lato non appare da solo sufficiente a dimostrare l'esistenza di un domicilio professionale nel territorio dello Stato, dovendo, come già evidenziato, comunque concorrere con altri fattori da cui poter desumere che quel luogo sia il centro principale e prevalente delle proprie relazioni economiche e professionali, quali la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti e giro di affari.

Ciò premesso, si ricorda che il professionista in sede di domanda di iscrizione nell'albo ovvero di verifica del permanere dei requisiti di iscrizione deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 relativa al proprio "domicilio professionale", inteso come luogo in cui viene esercitata l'attività professionale in maniera "prevalente". L'Ordine, ricevuta la dichiarazione sostitutiva, dovrà e potrà ai sensi dell'art. 71 d.P.R. 445/2000 effettuare idonei controlli in merito a quanto dichiarato al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel caso di specie, considerate le intenzioni manifestate dall'iscritto nella richiesta, l'Ordine, al fine di accertare l'esistenza di un domicilio professionale all'interno del circondario in cui è costituito, potrà a titolo esemplificativo verificare e/o richiedere all'iscritto: il titolo contrattuale in base al quale utilizza i locali, il contratto relativo alle utenze dei locali, la frequenza di utilizzo dei locali, la comunicazione del luogo principale di esercizio dell'attività resa all'Agenzia delle Entrate, il numero di clienti locali, il giro d'affari, le pratiche professionali evase etc.

Cordialmente,

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vignani



¹ Si veda a tal proposito l'informativa n. 114/2020

CNDCEC - CNDCEC

Prot. 6883 del 30/05/2022 - Uscita

Impronta informatica: ee68cblb930e7547db2e0b961882f6489184b404d89b4dfd1fb2609fe05a5684

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3/3